

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1108

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TREMATERRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 2002

—————

Istituzione della provincia di Castrovillari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il territorio dell'istituenda provincia si caratterizza per essere la risultante di tre zone interne ben distinte orograficamente, ma tipologicamente assai simili: la zona del Pollino, la zona dell'Alto Ionio e la zona della Valle dell'Esaro. Sono tre aree, che a mò di trifoglio convergono sul più grande centro urbano del comprensorio: Castrovillari.

L'istituzione della provincia di Castrovillari in questo comprensorio della Calabria settentrionale ha origini molto lontane. Infatti tale antica aspirazione è basata su un costante riconoscimento che sin dal lontano 1806 fu espresso da Giuseppe Bonaparte che, nella ripartizione amministrativa del Regno di Napoli, scelse Castrovillari come sede di uno dei quattro capoluoghi di distretto in provincia di Cosenza.

Successivamente, con decreto del 1° maggio 1816, Ferdinando IV suddivise i distretti del Regno in 3 classi. Il distretto di Castrovillari risultava l'unico di 1ª classe in provincia di Cosenza.

Nel 1844 vi è da registrare la «supplica» a Ferdinando II del sindaco di Altomonte per chiedere l'istituzione di una nuova provincia nel Regno, composta da una parte della Calabria Citra e dal distretto di Lagonegro, che venisse ad avere per capitale la città di Castrovillari.

Nel 1852 il Consiglio distrettuale di Castrovillari chiese l'istituzione di una nuova provincia eleggendone Castrovillari a capoluogo.

Nel 1865 il deputato italo-albanese di Lungro Domenico Damis si impegnò nel Parlamento affinché Castrovillari potesse diventare capoluogo di una novella provincia.

Dal 1957 ad oggi c'è da registrare una incessante iniziativa di parlamentari a favore

della creazione della provincia di Castrovillari, ad iniziare dal disegno di legge Buffone ed altri, e fino ai diversi disegni di legge d'iniziativa dell'onorevole Belluscio (atti Camera n. 4042 e n. 436, rispettivamente, della VIII e IX legislatura), del senatore Covello (atto Senato n. 694, X legislatura) degli onorevoli Saraceni ed altri (atto Camera n. 6394, XIII legislatura).

Le ragioni storiche sono tante, ma al di là di esse sono la valenza del territorio, le sue tradizioni, la sua cultura, le sue risorse naturali a favorire la possibilità di istituire in questo lembo di terra calabrese una nuova provincia. Si consideri, infatti, che:

l'istituenda provincia di Castrovillari è ricompresa quasi per intero nel Parco nazionale del Pollino, uno dei parchi più grandi d'Europa, punto di riferimento di migliaia e migliaia di visitatori;

all'interno dell'istituenda provincia è ricompreso il più grosso agglomerato di comuni italo-albanesi della Calabria: Acquafredda, Castrolibero, Civita, Firmo, Lungro, Plataci, San Basile e Spezzano Albanese sono i comuni più significativi. Nel comune di Lungro è ubicata la diocesi di tutti gli albanesi d'Italia di rito greco;

l'istituenda provincia raggruppa una serie di zone interne che presentano caratteristiche omogenee e difficoltà socio-economiche notevoli che potrebbero essere risolte proprio dalla nascita di un centro politico-amministrativo importante nella città baricentrica di Castrovillari;

il comune di Castrovillari è di prima classe, in esso sono presenti i più importanti uffici e servizi tipici di una vera e propria città: tribunale, casa circondariale, caserma militare, commissariato di Pubblica sicurezza, comando compagnia Carabinieri, co-

mando brigata Guardia di finanza, ufficio delle entrate, sezione Archivio di Stato, sedi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Azienda sanitaria locale, ospedale generale, distretto Corpo forestale dello Stato, sede staccata di soprintendenza, sede dell'Azienda di Stato servizi telefonici, sede zonale ENEL e TELECOM, eccetera.

A questi dati, che segnalano i caratteri di omogeneità richiesti dalla legge, si aggiunga che l'istituzione della nuova provincia costituisce un rilevante fattore di riequilibrio territoriale e demografico.

Basti pensare che, a fronte, nel resto d'Italia, di una distanza media di 40 chilometri tra due capoluoghi di provincia, Cosenza dista dai due più vicini capoluoghi al nord (Salerno e Potenza) circa 300 chilometri. L'istituzione della provincia di Castrovillari varrebbe perciò a colmare (sia pure parzialmente) il più esteso vuoto esistente in Italia tra una provincia e l'altra.

Si aggiunga che l'attuale provincia di Cosenza è tra le più grandi d'Italia: è infatti l'ottava provincia per superficie territoriale (6.500 chilometri quadrati) e la ventunesima per numero di abitanti (777.000). Essa, pur dopo lo «scorporo» della nuova circoscrizione territoriale (2.046 chilometri quadrati per 148.000 abitanti), rimarrebbe una grande provincia di dimensioni molto superiori alla media nazionale. E ne guadagnerebbe in omogeneità e coesione, posto che il territorio

del Pollino, Alto Ionio e Valle dell'Esaro è legato da meri rapporti burocratici all'attuale capoluogo, da cui è altresì geograficamente molto distante (si va dalla distanza minima dei 60 chilometri di Altomonte alla distanza massima dei circa 150 chilometri di Nocera, con 18 comuni distanti oltre 100 chilometri). L'istituzione della provincia di Castrovillari avrebbe, tra l'altro, il rilevante effetto, in una zona caratterizzata da difficoltà di comunicazioni, di ridurre di oltre la metà (da 3.666 a 1.582 chilometri) la somma delle distanze tra i singoli comuni e il capoluogo.

Quanto alle dimensioni della istituenda provincia, va rilevato che essa si colloca, per numero di comuni (39) o per superficie (2.046 chilometri quadrati), al di sopra di molte province italiane (tra cui, per fare qualche esempio, Pisa e Ferrara, Brindisi e Trapani, Genova e Ravenna), nonchè di quasi tutte le nuove province istituite con la procedura abbreviata prevista dall'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Dal quadro sopra delineato emerge all'evidenza la convergente ricorrenza di tutti i fattori necessari e sufficienti per la istituzione della provincia di Castrovillari.

Si precisa infine che, sia l'individuazione del capoluogo che i 39 comuni ricompresi nella provincia, sono i medesimi già previsti dal citato disegno di legge n. 694 presentato al Senato nella X legislatura che ha ricevuto l'approvazione del Consiglio regionale della Calabria con deliberazione n. 435 del 2 marzo 1989.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. E' istituita la provincia di Castrovillari, con capoluogo Castrovillari, nell'ambito della regione Calabria.

Art. 2.

1. La circoscrizione della provincia di Castrovillari è composta dal territorio dei seguenti comuni: Acquaformosa, Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Canna, Cassano Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocera, Oriolo, Papisidero, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Sant'Agata d'Esaro, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Trebisacce, Villapiana.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i territori dei comuni di cui all'articolo 2 cessano di fare parte della provincia di Cosenza.

Art. 4.

1. La provincia di Cosenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo

stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'inse-diamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Castrovillari hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Cosenza.

4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Castrovillari, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 5.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia di Castrovillari degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 4

delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici dell'amministrazione provinciale nel capoluogo.

Art. 6.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Castrovillari per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Cosenza, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente, per il 90 per cento, in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due province ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Cosenza, dei fondi di spettanza della provincia di Castrovillari.

Art. 7.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Cosenza e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Castrovillari.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Castrovillari a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

